

Comune di MONTASOLA

Provincia di Rieti

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) - Tel 0746/675177 0746/675187 - Fax 0746/675188
mail: comunemontasola@libero.it – pec: segreteria.montasola.ri@legalmail.it - Cod Fisc.: 0011190575

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

originale

N.21 DATA 26/06/2019	OGGETTO: Approvazione convenzione per la gestione associata dei Servizi sociali del Distretto Sociale della Bassa Sabina – ambito territoriale Rieti 2 - individuato ai sensi dell'art. 43, della L.R. del Lazio n. 11/2016
---------------------------------------	--

L'anno duemiladiciannove il giorno **VENTISEI** del mese di **GIUGNO** alle ore **19,33** nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta straordinaria-urgente ed in prima convocazione:

Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI
LETI VINCENZO	presente	
PLACIDI ADREA	presente	
CANALI MIRKO	presente	
MOSA EMILIANO	presente	
QUINTILI FABIO	presente	
GIANI CONTINI VERONICA	presente	
CAVANNA CESARE		assente
COLLETTI ANGELO	presente	
FIorentini SOFIA	presente	
ONELLI MAURIZIO	presente	
STRACCHI MARIA TERESA	presente	


TOT. PRESENTI N. 10 ASSENTI .N. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa **FILMA DI TROLIO**

Il- Presidente **COLLETTI ANGELO**

In qualità di Presidente del Consiglio Comunale

Dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto



Comune di MONTASOLA

Provincia di Rieti

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) - Tel 0746/675177 0746/675187 - Fax 0746/675188
mail: comunemontasola@libero.it – pec: segreteria.montasola.ri@legalmail.it - Cod Fisc.: 00111190575

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione convenzione per la gestione associata dei Servizi sociali del Distretto Sociale della Bassa Sabina – ambito territoriale Rieti 2 - individuato ai sensi dell'art. 43, della L.R. del Lazio n. 11/2016

UFFICIO PROPONENTE: SINDACO

TESTO DELLA PROPOSTA

PREMESSO CHE in data 23 agosto 2018 è stata stipulata tra i Comuni dell'ambito territoriale n. 2 della provincia di Rieti, di cui fa parte anche questo Comune, la convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico degli Enti Locali per la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali distrettuali e del Piano sociale di Zona;

VISTA la deliberazione n. 792 dell'11 dicembre 2018 con la quale la Giunta regionale del Lazio ha:

- approvato un nuovo schema di convenzione per la gestione associata dei Servizi in ambito distrettuale revocando il precedente approvato con DGR 395/2014;
- indicato nel primo luglio 2019 il termine entro il quale, in seguito alla approvazione da parte di tutti i Consigli comunali, dovrà entrare in vigore la nuova convenzione, sottoscritta ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, e redatta in conformemente allo schema adottato con la stessa deliberazione regionale;
- individuato quale premessa necessaria per la realizzazione del Sistema integrato dei servizi sociali, così come definito dalla L. 328/2000 e dalla Legge regionale del Lazio n. 11/2016, la graduale associazione, da raggiungere entro 5 anni dalla data di sottoscrizione della nuova convenzione, dell'integralità delle funzioni sociali comunali con la sola eccezione di quelle che specifiche disposizioni di legge statale o regionale riservano in capo esclusivo ai Comuni;
- stabilito che i distretti che al primo luglio 2019 non si saranno dotati quanto meno della forma associativa della convenzione conforme allo schema approvato *"a decorrere da quella data saranno tenuti a garantire i servizi socio-sanitari essenziali attraverso l'impiego di risorse proprie, mentre non saranno destinatari di quelle regionali se non in misura limitata all'eventuale intervento per le finalità sussidiarie e perequative previste dall'art. 64 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11"*;

ATTESO che la Regione Lazio con la legge regionale n. 11 del 10 agosto 2016 e con la deliberazione della giunta regionale n. 660 del 17 ottobre 2017, nel ribadire il principio della gestione associata dei servizi sociali nei distretti sociosanitari, ha individuato nelle forme associative di cui al titolo II, capo V, del D. Lgs. 267/2000 gli strumenti ai quali gli Enti locali nella loro autonomia possono ricorrere per regolamentarla;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere con un formale atto deliberativo di competenza di questo Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., ad approvare, ai sensi della normativa regionale sopra citata, la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali nell'ambito territoriale n. 2 della provincia di Rieti, nel quale è compreso questo Comune, individuato ai sensi dell'art. 43 della L.R. del Lazio n. 11/2016;

VISTO l'allegato schema di convenzione redatto in conformità allo schema approvato dalla Regione Lazio con la DGR 792/2018;

ACQUISITI i preventivi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili competenti sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'articolo 49 del T.U. EE.LL.;

VISTA la Legge quadro 328/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

PROPONE

- 1) **Di prendere atto** della premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di approvare** lo schema di convenzione per la gestione associata dei servizi sociali ai sensi dell'art. 30 del vigente Testo Unico degli Enti Locali allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 3) **Di autorizzare** il Sindaco p.t. di questo Comune alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 2);
- 4) **Di indicare** il Comune di Poggio Mirteto quale Comune capofila;
- 5) **Di demandare** al responsabile dell'Ufficio di Piano costituito presso il Comune capofila gli adempimenti connessi all'attuazione della presente deliberazione;
- 6) **Di dichiarare**, con separata e successiva votazione, con voti unanimi favorevoli il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U. EE.LL.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta del Sindaco;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione .

Di dichiarare, con separata e successiva votazione, con voti favorevoli unanimi il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U. EE.LL.

DISTRETTO SOCIALE DELLA BASSA SABINA AMBITO TERRITORIALE RIETI 2

Comuni di: Cantalupo in Sabina, Casperia, Collecchio, Configni, Cottanello, Forano, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Montopoli di Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Roccantica, Salisano, Selci Sabino, Stimigliano, Tarano, Torri in Sabina, Vacone.

schema di
CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 267/2000
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RI/2
Distretto sociale della Bassa Sabina

I Comuni di:

Cantalupo in Sabina, Casperia, Collecchio, Configni, Cottanello, Forano, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Montopoli di Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Roccantica, Salisano, Selci, Stimigliano, Tarano, Torri in Sabina, Vacone

Viste le deliberazioni dei Consigli comunali
nn. _____ del _____,

che ne hanno approvato lo schema, delegandone alla sottoscrizione i rispettivi sindaci/Assessori ai Servizi Sociali convengono tra loro quanto segue:

Articolo 1

Obiettivi

1. La presente Convenzione si prefigge di addivenire, entro il termine di durata indicato all'art. 13, alla piena e integrale associazione delle funzioni di programmazione e realizzazione degli interventi di natura sociale e socio-sanitaria delle quali sono titolari i Comuni del distretto socio-sanitario n. 2 della provincia di Rieti, ad eccezione di quelle che specifiche disposizioni di legge statale o regionale riservino in capo esclusivo ai Comuni.
2. Obiettivi strategici della presente convenzione sono:
 - a. la realizzazione in forma associata di tutti i servizi ed interventi rientranti nelle tipologie elencate dall'art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
 - b. l'esercizio in forma associata di tutte le attività funzionali alla gestione dei servizi e degli interventi del sistema integrato dei servizi sociali della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 35, 3° comma della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, anche al fine di garantirne il coordinamento e l'integrazione con i servizi sanitari erogati dal sistema sanitario regionale;
 - c. l'erogazione e la distribuzione efficiente ed omogenea di servizi e prestazioni ai cittadini dei Comuni del distretto, in coerenza con i principi di sussidiarietà, proporzionalità e adeguatezza di cui all'art. 118 della Costituzione;
 - d. il potenziamento della qualità dei servizi e lo sviluppo di economie di scala, attraverso l'ottimizzazione delle risorse disponibili.

Articolo 2

Oggetto

1. I Comuni di Cantalupo in Sabina, Casperia, Collecchio, Configni, Cottanello, Forano, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Montopoli di Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Roccantica, Salisano, Selci, Stimigliano, Tarano, Torri in Sabina, Vacone, ricompresi ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660, nel distretto socio-sanitario RI/2 convengono di esercitare in forma associata la programmazione e la gestione degli interventi espressione delle loro funzioni sociali concernenti:
 - a. tutti i servizi sociali rientranti nelle tipologie elencate ai commi 2 e 4 dell'art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, dando atto che entro un anno dalla stipula della presente convenzione il Comitato dei Sindaci del Distretto dovrà definire un programma volto ad addivenire, entro 5 anni

- dalla stessa data, all'associazione integrale dell'esercizio delle funzioni amministrative comunali in materia sociale con la sola eccezione di quelle che la normativa regionale o statale assegna in capo esclusivo ai singoli Comuni;
- b. i servizi compresi nei Piani Sociali di Zona di cui all'art. 48 della legge regionale 10 agosto 2016, n.11.
2. In particolare, sottoscrivendo la presente convenzione, i Comuni sopra menzionati in forma associata:
 - a. pianificano, progettano e realizzano gli interventi e i servizi del sistema integrato, in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni sociali;
 - b. coordinano ed integrano i servizi sociali a valenza sanitaria con quelli sanitari a valenza sociale erogati dal distretto sanitario;
 - c. concorrono alla programmazione sociale regionale secondo le modalità previste nell'articolo 47 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11;
 - d. provvedono alla dislocazione dei servizi e delle strutture eroganti prestazioni sociali e sociosanitarie sul territorio distrettuale;
 - e. definiscono criteri uniformi per l'accesso dei cittadini ai servizi e per la redazione di apposite graduatorie distrettuali;
 - f. provvedono all'autorizzazione, all'accreditamento ed alla vigilanza dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, ai sensi della legislazione regionale vigente;
 - g. determinano la compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni, sulla base dei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale;
 - h. promuovono la partecipazione delle comunità locali, delle famiglie, delle persone e dei soggetti del terzo settore alla programmazione, alla realizzazione e alla valutazione del sistema integrato;
 - i. valutano la qualità, l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi, a tal fine istituiscono elenchi di soggetti accreditati allo svolgimento dei servizi di assistenza domiciliare e adottano strumenti per la semplificazione amministrativa;
 - j. coordinano le politiche sociali con le politiche urbanistiche e abitative;
 - k. assolvono in forma coordinata i debiti informativi di carattere nazionale e regionale, trasmettendo in particolare alla Regione dati sui bisogni e sull'offerta di servizi e strutture socio-assistenziali, ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali.
 3. Le attività oggetto della convenzione si basano sui principi di cooperazione e promozione della cittadinanza sociale e sono rivolte a garantire il pieno rispetto dei diritti nonché il sostegno delle persone, delle famiglie, delle formazioni sociali e delle responsabilità dei soggetti istituzionali e sociali per la costruzione di una comunità solidale e devono essere gestite nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.
 4. Attraverso la presente convenzione, i Comuni delegano l'Ente di seguito individuato quale capofila all'analisi del fabbisogno di servizi, alla programmazione, gestione e valutazione degli interventi di cui al comma 1, nonché alla sottoscrizione, previa apposite deliberazioni del Comitato Istituzionale di cui all'art. 4, di ulteriori atti vincolanti per il distretto socio-sanitario, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione per il sovrambito individuato dalla deliberazione della giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660, e della Convenzione per l'organizzazione e la gestione delle attività di integrazione sociosanitaria, di cui alla deliberazione della giunta regionale del 4 marzo 2018, n. 149.

Articolo 3

Finalità operative

La gestione associata dei servizi sociali è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a. promuovere la dignità della persona umana, nelle reti sociali di appartenenza;
- b. favorire il benessere e lo sviluppo psicofisico;
- c. promuovere la realizzazione dei progetti di vita;
- d. individuare e assicurare standard omogenei nell'erogazione dei servizi sociali in favore di tutti i cittadini degli enti convenzionati;
- e. tutelare l'inclusione sociale attraverso la soddisfazione dei bisogni e delle necessità;

- f. rimuovere le condizioni di disuguaglianza, discriminazione, di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche;
- g. garantire e rinforzare l'inserimento nelle reti sociali e territoriali;
- h. favorire l'integrazione tra le istituzioni per la gestione dei servizi e degli interventi a socio-sanitaria.

Articolo 4

Servizi sociali distrettuali

Sono programmati e gestiti in forma associata a livello distrettuale, secondo la tempistica definita al precedente art. 2 co. 1 lett. a.:

- a. i servizi costituenti il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e distrettuale, ai sensi dell'art. 22, comma 4, L. n. 328/2000;
- b. i servizi che per loro natura necessitano un elevato livello di integrazione socio-sanitaria, definiti dall'art. 3-septies del d. lgs. 502/92;
- c. i servizi per i quali la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, la programmazione regionale o la presente convenzione stabiliscano la gestione associata;
- d. l'insieme delle funzioni sociali di cui sono titolari i Comuni del distretto, ad eccezione di quelle che specifiche disposizioni di legge statale o regionale riservino in capo esclusivo ai Comuni.

Articolo 5

Comitato Istituzionale

1. Il Comitato composto dai sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione, o da loro delegati è l'organo di indirizzo e programmazione dei servizi e degli interventi gestiti dai Comuni in forma associata a livello di distretto socio-sanitario, che:
 - a. stabilisce gli indirizzi e le direttive per il conseguimento delle finalità connesse con l'organizzazione e la gestione locale del sistema integrato dei servizi sociali;
 - b. delibera la sottoscrizione della Convenzione per l'organizzazione e la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria con la ASL di riferimento, verificandone l'attuazione;
 - c. formula pareri per il Programma delle Attività Territoriali, limitatamente agli interventi di rilevanza socio-sanitarie;
 - d. approva il Piano Sociale di Zona, che nella parte relativa all'integrazione socio-sanitaria coincide con il Programma delle Attività Territoriali;
 - e. in composizione integrata con il Direttore Generale della ASL di riferimento, stabilisce adeguate forme di collaborazione ai fini dell'attuazione dell'integrazione socio-sanitaria;
 - f. approva il documento economico-finanziario preventivo annuale della gestione associata;
 - g. stabilisce il budget integrato di programmazione, funzionale all'attuazione della Convenzione per l'organizzazione e la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria;
 - h. coinvolge nell'ambito dei processi di programmazione le organizzazioni del terzo settore, le organizzazioni sindacali e gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema integrato presenti sul territorio, per la formulazione di pareri e proposte;
 - i. individua le risorse umane e finanziarie necessarie per il funzionamento dell'Ufficio di Piano, stabilendone la ripartizione tra gli Enti convenzionati, secondo le modalità definite dalla deliberazione della giunta regionale del 21 novembre 2017, n. 751;
 - j. individua soggetti pubblici o privati, con i quali sottoscrivere accordi volti al potenziamento degli strumenti gestionali e delle risorse finanziarie a disposizione del distretto;
 - k. adotta strumenti regolamentari funzionali alla gestione associata dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nel distretto, quali in particolare:
 1. il regolamento di funzionamento del Comitato Istituzionale;
 2. il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano;
 3. il regolamento di contabilità della gestione delle risorse finanziarie relative ai servizi distrettuali;

4. il regolamento per l'accesso ai servizi sociali distrettuali e per la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti;
 5. il regolamento disciplinante criteri e modalità per l'istituzione e la gestione del Registro Distrettuale dei soggetti gestori dei servizi alla persona, ai sensi della deliberazione della giunta regionale del 28 febbraio 2017, n. 88.
2. Il Comitato Istituzionale delibera in merito a ogni questione ritenuta d'interesse comune degli Enti convenzionati, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee per tutti i soggetti convenzionati.
 3. Il Comitato Istituzionale esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle spese per le attività oggetto della convenzione e per la promozione di particolari iniziative, definendo il budget a tal fine necessario e individuando entità e criteri della partecipazione finanziaria ai servizi distrettuali da parte degli Enti convenzionati.
 4. Attraverso una costante consultazione con l'Ufficio di Piano, il Comitato Istituzionale valuta la domanda e l'offerta dei servizi sociali nell'ambito territoriale, attuando modalità di concertazione con le OO.SS. e gli organismi del terzo settore.
 5. Le deliberazioni del Comitato Istituzionale sono adottate a maggioranza assoluta degli aventi diritto, secondo un meccanismo di voto ponderato in base al quale i voti complessivi sono ripartiti per il 75% su base capitaria per singolo Comune e per il 25% proporzionalmente alla popolazione residente in ciascun Comune, risultante dall'ultimo dato ISTAT disponibile.
 6. Ai lavori del Comitato Istituzionale possono essere invitati i Segretari comunali, i dirigenti ed i funzionari dei Comuni, nonché i rappresentanti dei soggetti istituzionali e del Terzo Settore di volta in volta interessati.

Articolo 6

Obblighi dei Comuni

1. I Comuni convenzionati si impegnano ad assicurare l'omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi.
2. I Comuni convenzionati si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le risorse finanziarie necessarie a far fronte a tutti gli oneri derivanti dalla presente convenzione e dalla Convenzione per l'organizzazione e la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria;
3. Ciascuno dei Comuni convenzionati provvede al trasferimento delle somme poste a proprio carico entro i termini indicati all'art. 10;
4. Ciascun Comune provvede ad inoltrare entro il 30 aprile di ogni anno i debiti informativi di carattere nazionale e regionale, trasmettendo al Comune Capofila i dati sui bisogni e sull'offerta di servizi e strutture socio-assistenziali, al fine di acquisire tutti i dati necessari alla raccolta dei flussi informativi per l'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali.

Articolo 7

Comune o Ente capofila

1. Per l'attuazione delle finalità e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla convenzione è individuato quale Comune o Ente capofila delegato alla gestione, attraverso l'Ufficio di Piano di cui all'articolo 7, di tutti i servizi oggetto di convenzione in luogo e per conto dei Comuni ed Enti del distretto socio-sanitario, secondo la propria disciplina interna, il Comune di Poggio Mirteto.
2. Il Comune o Ente capofila, tramite l'Ufficio di Piano di cui all'articolo 7, può negoziare e contrattare forniture di servizi e prestazioni, nonché stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e privati e quanto necessario ed opportuno per la realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione.
3. Per l'affidamento dei servizi oggetto della presente convenzione, il Comune o Ente capofila opera quale Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 37 comma 4, lettera b), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi della Centrale di Committenza o della Stazione Unica Appaltante da esso eventualmente già individuata.

4. Nel periodo di vigenza della presente convenzione la modifica del Comune o Ente capofila potrà avvenire solo qualora quello da essa individuato non fosse in grado di assicurare la continuità nella gestione dei servizi a causa di una sopravvenuta deliberazione dello stato di dissesto finanziario nonché qualora venga costituita una diversa forma di gestione associata tra quelle previste dagli art. 31 e 32 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267. In tali casi, il nuovo Comune o Ente capofila è tempestivamente individuato dal Comitato Istituzionale.

Articolo 8

Ufficio di Piano

1. L'Ufficio di Piano costituisce l'ufficio comune della presente convenzione, con compiti di programmazione e gestione dei servizi oggetto della convenzione.
2. L'Ufficio di Piano è una struttura tecnico-amministrativa gerarchicamente autonoma, stabilmente incardinata presso il Comune capofila, e necessariamente dotata di risorse umane con competenze sia amministrativo-contabili, sia tecniche legate allo specifico campo dei servizi sociali.
3. Il funzionamento e l'organizzazione dell'Ufficio di Piano sono disciplinati da apposito regolamento da adottarsi da parte del Comune o Ente capofila, previa deliberazione del Comitato Istituzionale, sulla base dell'apposito schema di cui all'allegato 2 dalla deliberazione della Giunta regionale del 21 novembre 2017, n. 751.
4. L'Ufficio di Piano provvede tra l'altro, in nome e per conto di tutti i soggetti convenzionati, ai seguenti compiti fondamentali:
 - a. predisposizione e attuazione del Piano Sociale di Zona;
 - b. gestione delle risorse finanziarie per l'attuazione del Piano Sociale di Zona;
 - c. erogazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato locale a livello distrettuale;
 - d. cura dei rapporti con le strutture della Regione competenti in materia di politiche sociali;
 - e. cura dei rapporti con i soggetti, pubblici e privati, operanti nel distretto in ambito sociale e con gli enti del Terzo Settore;
 - f. rilevazione dei bisogni e mappatura dell'offerta dei servizi e strutture sul proprio territorio;
 - g. attuazione di un costante monitoraggio sull'attuazione degli interventi;
 - h. raccolta dei dati della presa in carico e adempimento degli obblighi informativi previsti dalle leggi nazionali e regionali e a quelli connessi alla realizzazione del sistema informativo regionale dei servizi sociali.
5. Il coordinatore dell'Ufficio di Piano è componente di diritto dell'Ufficio socio-sanitario integrato, all'interno del quale opera per il raggiungimento degli obiettivi per l'integrazione socio-sanitaria fissati nel Piano Sociale di Zona e nel Piano delle Attività Territoriali.

Articolo 9

Risorse umane

1. Le risorse umane operanti ai fini dell'attuazione della presente convenzione sono costituite da:
 - a. personale dipendente dei Comuni, Unioni di Comuni o delle Comunità Montane, sia a tempo indeterminato che determinato;
 - b. personale reclutato in base ad altre forme contrattuali, nel rispetto delle vigenti normative.
2. La dotazione organica del personale dell'Ufficio di Piano è definita nel regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano, in coerenza con i criteri e le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale del 21 novembre 2017, n. 751.

Articolo 10

Risorse finanziarie

1. I Comuni, quali titolari delle funzioni amministrative relative alla realizzazione dei servizi e degli interventi sociali, garantiscono risorse finanziarie idonee ad assicurare il raggiungimento di livelli di assistenza adeguati ai bisogni espressi dal proprio territorio.

2. Le risorse di cui al comma precedente concorrono a costituire il budget di distretto, unitamente a quelle assegnate, in via sussidiaria e perequativa, dalla Regione Lazio e a quelle provenienti dallo Stato e dall'Unione Europea.
3. Al budget di distretto possono contribuire su base volontaria ulteriori soggetti pubblici o privati, attraverso gli opportuni strumenti pattizi previsti dalla normativa vigente, la cui adozione sia espressamente deliberata dal Comitato istituzionale.
4. Le quote di partecipazione finanziaria degli Enti convenzionati al budget di distretto sono definite annualmente nel documento di previsione contabile e programmatica di cui al successivo art. 11 e comunque nella misura minima di euro 1,64 ad abitante.
5. Ogni ente associato iscrive nel proprio bilancio di previsione, entro il 31 dicembre di ogni anno, tutte le risorse finanziarie da trasferire al Comune Capofila, necessarie a far fronte alle attività svolte in forma associata.
6. Entro il 30 aprile di ciascun anno, in base all'approvazione del piano economico finanziario preventivo di cui all'art. 11, i Comuni convenzionati provvedono a liquidare al Comune Capofila un'anticipazione del 50% sulle somme di rispettiva spettanza per l'esercizio in corso.
7. Entro 30 giorni dalla presentazione ed approvazione del rendiconto consuntivo i Comuni associati provvedono a liquidare il saldo delle somme di rispettiva spettanza a titolo di contribuzione annuale.

Articolo 11

Previsioni contabili e programmatiche

1. In corrispondenza con l'elaborazione dei Bilanci preventivi dei Comuni e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno, il Comitato Istituzionale approva un documento economico-finanziario preventivo annuale della gestione associata, articolato in entrate e uscite, che obbligatoriamente contiene l'indicazione dei trasferimenti comunali e regionali, secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità.
2. Il documento contiene una dettagliata relazione sugli interventi e sui servizi programmati, sulle modalità di realizzazione, sui sistemi di affidamento dei servizi da esternalizzare e sui relativi costi.
3. Il documento, una volta approvato, viene trasmesso ai Comuni associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il presupposto per l'iscrizione delle risorse di rispettiva competenza nei bilanci annuali degli enti convenzionati.
4. L'Ufficio di Piano si impegna a verificare l'andamento dei costi e delle spese in corso di esercizio, sottoponendo eventuali varianti o assestamenti del Piano all'approvazione del Comitato Istituzionale, con le stesse modalità della sua approvazione.
5. L'Ente Capofila registra sugli appositi capitoli di bilancio le entrate e le spese sulla base di atti di accertamento e di impegno adottati dall'Ufficio di Piano.

Articolo 12

Rendiconto di gestione

1. Il rendiconto annuale dei servizi associati è costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo dei risultati della gestione annuale, in coerenza con il bilancio dell'Ente capofila.
2. Prima dell'invio alla Regione Lazio della rendicontazione degli interventi attuati, nel rispetto delle scadenze da essa stabilite, il Coordinatore dell'Ufficio di Piano trasmette al Comitato Istituzionale il documento contabile consuntivo della gestione finanziaria dell'esercizio. Sulla base delle evidenze contabili del Comune o Ente capofila, il Comitato Istituzionale provvede ad approvare, entro il 31 marzo dell'anno successivo, il documento contabile consuntivo annuale del distretto socio-sanitario.

Articolo 13

Durata e recesso

1. La Convenzione ha durata triennale, decorrente dalla data della stipula della stessa, e dovrà essere rinnovata nel corso dell'ultimo semestre di vigenza, seguendo la medesima procedura adottata per la sua prima sottoscrizione.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione, l'Ente capofila ne invia copia alla Direzione Regionale competente per materia.
3. Il recesso di uno o più Comuni dalla convenzione non ne determina lo scioglimento.
4. I Comuni recedenti cessano di essere destinatari dei servizi distrettuali di cui all'articolo 4.

Articolo 14
Controversie

1. Ove insorgessero controversie sulle modalità di gestione associata, ovvero nel caso di mancata sottoscrizione o recesso di un Comune dalla convenzione, ciascuno degli Enti sottoscrittori può richiedere l'attivazione di un apposito tavolo presso la Regione Lazio, al fine della regolazione e composizione delle controversie.
2. La Regione Lazio può provvedere alla definizione della questione sottoposta attraverso pareri, ovvero, ove ne ricorrano le condizioni a termini di legge, tramite propri atti deliberativi.

Letto, confermato e sottoscritto in Poggio Mirteto il _____.


	COMUNE	FIRMA		COMUNE	FIRMA
1	Cantalupo in Sabina		11	Montopoli di Sabina	
2	Casperia		12	Poggio Catino	
3	Collevecchio		13	Poggio Mirteto	
4	Configni		14	Roccantica	
5	Cottanello		15	Salisano	
6	Forano		16	Selci Sabino	
7	Magliano Sabina		17	Stimigliano	
8	Mompeo		18	Tarano	
9	Montasola		19	Torri in Sabina	
10	Montebuono		20	Vacone	

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI
 AMBITO TERRITORIALE RIETI 2
 DISTRETTO SOCIALE DELLA BASSA SABINA**

ALLEGATO A

DETERMINAZIONE PESO PONDERATO COMUNI PER COSTITUZIONE COMITATO DEI SINDACI

1	2	3	4	5
comuni	Pop. ISTAT	25% punteggio su popolazione	75% punteggio su base capitaria	totale punteggio ponderato
Cantalupo in Sabina			0,75	
Casperia			0,75	
Collevecchio			0,75	
Configni			0,75	
Cottanello			0,75	
Forano			0,75	
Magliano Sabina			0,75	
Mompeo			0,75	
Montasola			0,75	
Montebuono			0,75	
Montopoli di Sabina			0,75	
Poggio Catino			0,75	
Poggio Mirteto			0,75	
Roccantica			0,75	
Salisano			0,75	
Selci			0,75	
Stimigliano			0,75	
Tarano			0,75	
Torri in Sabina			0,75	
Vacone			0,75	
Totale Distretto Ri 2		5,00	15,00	20,00



Comune di
MONTASOLA
Provincia di Rieti

P.zza S. Pietro, 1 - 02040 Montasola (RI) - Tel 0746/675177 0746/675187 - Fax 0746/675188
mail: comunemontasola@libero.it - pec: segreteria.montasola.ri@legalmail.it - Cod Fisc.: 00111190575

OGGETTO: TRASFERIMENTO BENI DELL'OPERA PIA "F.CIMINI AL COMUNE DI MONTASOLA".

UFFICIO PROPONENTE: SINDACO

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto.

Il Responsabile del servizio Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il parere:
FAVOREVOLE.

Interessato Data 13.06.2019 f.to **Il responsabile: Bartolini Flora**

/Il Responsabile di Ragioneria Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime il parere:
FAVOREVOLE

Data **Il responsabile:**

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE:

-dott.ssa DI TROLIO Filma-



IL PRESIDENTE
f.to COLLETTI ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FILMA DI TROLIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 ed ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 viene pubblicata all'albo pretorio on-line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi .

Lì 28/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FILMA DI TROLIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134, D.Lgs. 18.8.2000 n.267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

- essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE:
-dott.ssa DI TROLIO Filma-



